



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Vanessa Avolio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 1972 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2012 vertente

TRA

CONDOMINIO PALAZZO COSENTINO (C.F.: 02445760784) in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Palopoli Giampiero e Ilaria Sapia nello studio del primo in Rossano Scalo al V.le L. De Rosis, n. 18, elettivamente domicilia;

OPPONENTE

CONTRO

CURATELA DEL FALLIMENTO EDIL FRATEMA s.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Fernando Esposito e nel cui studio in Cosenza alla Via Panebianco, n.682, elettivamente domicilia;

OPPOSTA

Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 346/2011 emesso in data 15.10.2012 dal Tribunale di Rossano

Conclusioni: Come da verbale di udienza del 09.09.2020 che qui s'intendono integralmente trascritti e riportati

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del

RG 1972/2012





nuovo testo dell'art. 132 comma 2, n. 4 c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma 17 della L. 69 del 2009, peraltro applicabile anche ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit.) nel quale non è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la *"esposizione dello svolgimento del processo"*, bensì *"la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione"*, dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale *"la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi"*.

Con atto di citazione l'istante proponeva opposizione a decreto ingiuntivo n. 346/2012 emesso dal Tribunale di Rossano in data 15.10.2011 nel quale Edil Fratema srl gli aveva intimato il pagamento della somma di € 36.861,70 oltre agli interessi fino all'effettivo soddisfo, dovuti per il mancato pagamento della differenza tra il corrispettivo emerso nel consuntivo dei lavori effettuati e l'importo in acconto. Assumeva preliminarmente la carenza del potere del Giudice adito di decidere la causa in forza della clausola compromissoria prevista nel contratto di appalto, che demandava ad arbitri ed al procedimento arbitrale la risoluzione delle controversie insorte tra le parti. Nel merito deduceva la totale infondatezza della domanda sia perché il contratto era a corpo e non a misura, sia in quanto nessuna lavorazione in eccedenza o ulteriore era stata eseguita e, comunque, autorizzata, sia perché come riconosciuto dalla stessa società opposta, l'appaltatore aveva eseguito lavori in meno rispetto a quelli che erano stati concordati con conseguente inadempimento contrattuale a seguito del quale risultava addirittura che il condominio aveva pagato somme in più per euro 12.435,68. Concludeva dunque preliminarmente nella dichiarazione di incompetenza per effetto della clausola





dell'art. 111 Cost., ed è altresì coerente con una rinnovata visione dell'attività giurisdizionale, intesa come servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli (in questi termini, per tutte *Cass. Sez. Un. n. 24883/2008*).

Detto altrimenti, in ragione del principio della ragione più liquida, la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c..

2. Preliminarmente andrà rigettata l'eccezione sollevata da parte opponente atteso che la clausola compromissoria consiste in una clausola contenuta in un contratto, con cui le parti stabiliscono che le future ed eventuali controversie che possano sorgere tra di loro in ordine all'interpretazione del contratto o alla sua esecuzione vengono devolute ad un collegio arbitrale. Nella fattispecie trattasi di crediti per lavori eseguiti e pertanto andrà affermata di certo la competenza della cognizione ordinario del Tribunale.

3. Nel merito l'opposizione è fondata e meritevole di accoglimento.

Appare opportuno evidenziare che dall'espletata istruttoria nonché dall'elaborato peritale dovrà essere esclusa l'esecuzione di lavorazioni extra o quantitativamente superiori.

Orbene parte opposta agisce attraverso il monitorio per ottenere il pagamento derivante dalla differenza tra il consuntivo dei lavori effettuati e l'importo in acconto.

In applicazione dei principi generali in tema di onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., vista la contestazione dell'opponente parte opposta avrebbe dovuto fornire la prova dell'esistenza dei lavori eseguiti extra o qualitativamente superiori. Prova che non è stata fornita. A tal uopo si evidenzia che la Suprema Corte "*in tema di inadempimento del contratto di appalto, le disposizioni speciali relative alla garanzia per i vizi e le difformità*





delle opere (art. 1667 c.c.) non derogano al principio generale che governa l'inadempimento del contratto con prestazioni corrispettive, il quale comporta che l'appaltatore, il quale agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto, ha l'onere - allorché il committente sollevi l'eccezione di inadempimento – di provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e, quindi, di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte” (cfr Cass. civ., sez VI, 10 gennaio 2014, n. 344).

Nella fattispecie la stessa parte opposta, nei propri atti, riferisce che sui balconi degli appartamenti dei condomini Graziano, Prestia e Calabrò non sono state seguite le lavorazioni previste contrattualmente. Circostanza poi risultata sia documentalmente, *ictu oculi*, dalle fotografie prodotte in giudizio, circostanza poi confermata dal legale rappresentante della società opposta (v. interrogatorio formale all'udienza del 21.01.2017); ulteriormente accertata con la prova testi (teste Caravetta Giovanni all'udienza del 05.12.2016 e del teste Cervino Roberto all'udienza del 22.01.2018) ed infine riscontrata dal ctu Ing. Gallina Pasquale nel suo elaborato peritale (v. pag. 9).

Esplicativa la CTU dell'Ing. Pasquale Gallina, le cui conclusioni vengono fatte proprie da questo giudicante in quanto scevre da vizi logici e coerente nel suo procedimento.

Il CTU inizia nel proprio elaborato ad affermare che “...rispetto a queste lavorazioni, dall'analisi dei contesti indagati, e della documentazione presente nei fascicoli, non sono state rilevate significative variazioni al progetto originario: nella forma, l'omogeneità dei trattamenti operati sulla superficie dell'involucro conferma il risultato finale e complessivo delle finalità progettuali; nella sostanza, la garanzia di tale congruità di risultato rispetto alle prescrizioni di progetto, resta attestata, più che dalle metodologie di esecuzione, che restano ad oggi non sondabili e non verificabili, dal “Certificato di





conformità dei lavori”, sottoscritto da entrambe le Parti in data 27/02/2012 e dal fatto che non è presente alcuna approvazione scritta da parte del Direttore dei Lavori con riferimento a variazioni al progetto, per come previsto dal Contratto d’appalto al punto n. 2.4 del paragrafo 2” (pag. 6 elaborato). L’ing. Gallina ha poi precisato che per “progetto” ha inteso il “... progetto presentato “Lavori di Manutenzione Straordinaria da Eseguire su Unità immobiliare sita in via Ippocrate del Comune di Rossano, denominato Palazzo Cosentino””, trasmesso al Comune di Rossano tramite D.I.A. in data 20 settembre 2010 dall’arch. Caravetta...” , ed in tale progetto afferma testualmente “.... non sono compresi computo metrico e note aggiuntive; essi restano, semmai, parti componenti del contratto....” (pag. 10 elaborato). Aggiunge infine il CTU che “....pur non ritenendo pertinente l’accertamento dell’effettiva quantità di lavorazione, per unità di misura, eseguita dall’appaltatrice Edil Fratema srl”, come già richiamato nel punto 3) della presente relazione, lo scrivente ha comunque approfondito la disanima delle singole lavorazioni richiamate nel contratto ed allegati, dandone specificatamente conto ed evidenziando la non misurabilità della maggior parte delle voci richiamate; con riferimento alle lavorazioni citate nelle osservazioni di parte, in ragione di valutare l’effettiva quantità delle misurazioni pertinenti, si evidenzia come, ad esempio, sia impossibile determinare le quantità relative alle soglie lisce, sottogradi e simili o dei battiscopa concretamente messi in opera, poiché si disconosce la situazione ex ante e l’eventuale consistenza di materiali già in opera; per le stesse ragioni appare evidente l’insondabilità delle reali demolizioni, o delle “parti rotte o mancanti” del rivestimento esterno a piano terra, né si può conoscere l’effettiva posa in opera di reti d’acciaio, poste all’interno di getti di completamento, e dunque non rilevabili.....” (pag. 11 elaborato). Peraltro il notevole lasso di tempo intercorso dall’appalto allo sviluppo delle operazioni





peritali non può dare certezza sul rimaneggiamento del contesto come anche confermato dal CTU (pag. 11 elaborato). Ciò avrebbe dovuto, all'epoca dei fatti, indurre parte opposta ad esperire altri mezzi giudiziari a propria disposizione quale anche l'accertamento tecnico preventivo.

La convenuta – opposta, pertanto, dinnanzi alle contestazioni sollevate da parte opponente non ha assolto al proprio onere probatorio non fornendo alcuna prova dei propri assunti.

Alla luce delle argomentazioni sopra svolte l'opposizione va accolta ed il decreto ingiuntivo deve essere revocato.

4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Vanessa Avolio, definitivamente decidendo nella causa n. 1972/2012, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:

1. Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 346/2012 emesso dal Tribunale di Rossano il 15.10.2012;
2. Condanna la Curatela del Fallimento Edil Fratema srl in liquidazione al pagamento, in favore del Condominio Palazzo Cosentino, delle spese e competenze di lite che si liquidano in € 458,00 per esborsi ed € 3.000,00 per compensi professionali oltre accessori come per legge e se dovuti.

Castrovillari, 19.02.2021

Il Giudice Onorario

Dott.ssa Vanessa Avolio

